

13

Annullamento di adozione di persona maggiore di età per vizio del consenso
(artt. 296, 427 e 1425 c.c.)

AL TRIBUNALE ORDINARIO DI

SEZIONE CIVILE

RICORSO PER ANNULLAMENTO DI ADOZIONE EX ART. 1425 C.C. (1)

Per il sig. (tutore dell'interdetto), nato il ..., a ... residente in ..., alla via ... n. ..., codice fiscale ..., elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura in ..., alla via ..., n. ..., nello studio dell'avv. ..., codice fiscale ..., che lo rappresenta ed assiste come da mandato in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito al proprio indirizzo di posta elettronica certificata ... @ ... comunicato al proprio ordine ai sensi dell'art. 125, co. 1, c.p.c., come modificato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183 (2)

(attore)

CONTRO

il sig. ..., nato a ... il ..., residente in ..., alla via ..., n. ...

(convenuto)

PREMESSO

- 1) che con ricorso del ..., il sig. ..., fratello dell'istante, faceva richiesta di adozione del sig. ..., ai sensi dell'art. 291 c.c., innanzi al Tribunale di ...;
- 2) che all'udienza di trattazione, in data ..., l'adottante e l'adottando manifestavano personalmente il loro consenso all'adozione, ai sensi degli artt. 296 e 311 c.c.;
- 3) che, di conseguenza, il Tribunale di ..., con sentenza del ..., regolarmente annotata in calce all'atto di nascita di ... (adottato), concedeva la richiesta adozione;
- 4) che, tuttavia, il Tribunale non è a conoscenza della circostanza che l'adottante, sig. ..., non era e non è in grado di manifestare validamente il proprio consenso, in quanto è interdetto, con sentenza n. ... del Tribunale di ..., già dal ...;
- 5) che, pertanto, la predetta adozione è annullabile ai sensi dell'art. 1425 c.c., perché la parte (adottante) era incapace di intendere e di volere;

6) che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 427, co. 2, c.c., gli atti compiuti dall'interdetto possono essere annullati su istanza del tutore, in tal caso nella persona dell'istante.

Tanto premesso, il sottoscritto difensore, ai sensi dell'art. 95, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

CHIEDE

che Codesto On.le Tribunale voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- a) dichiarare la nullità del provvedimento di adozione pronunciato in data ... dal Tribunale di ...;
- b) ordinare all'Ufficiale dello Stato civile di ... di provvedere all'opportuna annotazione in calce all'atto di nascita di ...;
- c) condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CNA, come da D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (3).

Si esibisce e deposita in cancelleria i seguenti documenti:

- 1) sentenza di adozione del Tribunale di ..., n. ..., emessa in data ...;
- 2) sentenza di interdizione del Tribunale di ..., n. ..., emessa in data ...;
- 3) decreto di nomina del tutore.

Si dichiara, ai sensi dell'art. 14, D.P.R. 115/2002, che il contributo unificato è di euro ...

Luogo e data

Avv.

(1) Trattandosi di procedura relativa agli atti dello stato civile, **la domanda deve essere proposta con ricorso** (art. 95, D.P.R. 396/2002).

Sebbene il consenso rappresenti un mero presupposto dell'adozione, il cui elemento costitutivo è rappresentato dal decreto di adozione, esso si configurerà come un vero e proprio negozio di diritto familiare, cui viene riconosciuta una propria autonomia e funzione sul piano del diritto privato, che conserva anche dopo il decreto di adozione. Tuttavia, dato per presupposto che il tribunale deve verificare l'esistenza dei consensi e degli assenti, l'adempimento delle condizioni di legge e la convenienza per l'adottando, dopo la conclusione del procedimento, i consensi e gli assenti non avranno più alcuna autonoma rilevanza, ma bisognerà considerare solo ed esclusivamente la sentenza di adozione. Conseguentemente non viene impugnato il consenso, in quanto semplice presupposto dell'adozione, ma l'atto giudiziale, ossia il provvedimento di adozione, assumendo la sua nullità per mancanza o irregolarità di un presupposto.

I consensi richiesti dalla norma devono, comunque, essere espressi liberamente e regolarmente, quindi senza ostacoli o impedimenti. In tale ottica, l'errore di fatto sembra rilevare solo quando cada sull'identità della persona e non sulle sue qualità, in quanto si ritiene che i casi

tassativi, previsti dall'art. 122 c.c. in materia matrimoniale, non possano essere automaticamente applicati in materia di adozione. Le **ipotesi di errore di diritto** che vengono in rilievo possono essere, ad esempio, quello dell'adottante che ritiene di poter adottare, pur escludendo l'adottando dalla sua successione, oppure quello dell'adottando che pensa di non dover anteporre il cognome dell'adottante al proprio. Naturalmente, viene in rilievo la violenza morale, come vizio del consenso, e, non essendovi esigenze di tutela dell'affidamento, non rileva il requisito della gravità. Per converso è irrilevante la simulazione, in quanto troppo strettamente legata alla disciplina contrattuale.

Se una delle parti che ha prestato il consenso all'adozione ex art. 296 c.c. è interdetta, il provvedimento sarà viziato e, dunque, annullabile ex art. 1425 c.c.

L'**istanza di annullamento** è proposta dal tutore dell'interdetto a norma dell'art. 427, co. 2, c.c. L'inabilitato può invece prestare il suo consenso all'adozione per cui non si applica l'annullabilità ex art. 427, co. 2, c.c.

L'**azione di annullamento** è soggetta alla **prescrizione quinquennale**.

(2) Vedi nota (1) *sub* formula n. 2.

(3) Con **decreto del Ministro di Giustizia del 20 luglio 2012, n. 140** (entrato in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione avvenuta sulla *G.U. 22 agosto 2012, n. 195*), è stato **emanato il regolamento di attuazione dell'art. 9, co. 2, D.L. 1/2012**, convertito con modifiche nella L. 24 marzo 2012, n. 27, il quale contiene i **principi e i nuovi parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi degli avvocati** (e delle altre professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia), applicabili alle liquidazioni successive all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Giurisprudenza correlata

- La manifestazione del consenso nell'adozione ordinaria costituisce mero presupposto di atto giudiziale e, pertanto, non è impugnabile per simulazione intercorsa tra le parti (Trib. Genova, 26-3-1985).
- In tema di adozione di persone maggiori di età, il consenso delle parti, pur inserito in un procedimento a sfondo pubblicistico, nel quale l'effetto giuridico finale scaturisce da una serie di atti collegati concludentisi con il provvedimento del giudice, ha carattere negoziale e quindi resta soggetto alla disciplina concernente i negozi privatistici, che inquadra la incapacità naturale delle parti ed i vizi del consenso tra le cause di annullabilità (Cass. sez. I, 16-4-1992, n. 4694).
- Ai fini dello stato di adottabilità deve essere considerato preminente l'interesse del bambino a crescere nella famiglia d'origine, anche se composta dalla sola madre e dai nonni materni. Ciò, in conformità al principio secondo cui l'istituto dell'adozione è rimedio estremo ad un'accertata ed irreparabile situazione di abbandono e non un utile rimedio per ovviare a carenze assistenziali o per procurare condizioni di vita migliori (Cass. sez. I, 13-7-1999, n. 7385).
- Il p.m. non è legittimato a proporre l'azione di annullamento dell'adozione (ordinaria) per vizio del consenso, ma deve obbligatoriamente intervenire nel giudizio; pertanto, deve essere cassata la sentenza pronunciata in esito a procedimento d'appello nel quale il P.M. non sia intervenuto e, comunque, non sia stata disposta alcuna comunicazione a detto ufficio (Cass. sez. I, 3-10-2000, n. 13062).

Ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno
(art. 404 c.c.)

AL GIUDICE TUTELARE PRESSO IL TRIBUNALE DI (1)

RICORSO EX ART. 404 C.C.

Il sig. ..., nato a ... il ..., residente in ..., alla via ... n. ..., codice fiscale ..., nella sua qualità di ... (2) del sig. ..., nato a ..., il ..., residente in ... (oppure: domiciliato in ...), alla via ... n. ..., elettivamente domiciliato in ... alla via ... n. ... presso lo studio dell'avv. ..., codice fiscale ..., che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto (3) e che, inoltre, indica quale proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato al proprio ordine ai sensi dell'art. 125, co. 1, c.p.c., come modificato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, il seguente ... @ ... (4)

PREMESSO

- 1) che il predetto sig. ... si trova nell'impossibilità ... (totale, parziale o temporanea) (5) di provvedere alla cura dei propri interessi a causa di infermità (oppure: di menomazione) fisica (oppure: psichica);
- 2) che il sig. ... è affetto da ... (6), per cui non è in grado di ... (7), come risulta dalla certificazione medica che al presente atto si allega;
- 3) che, di conseguenza, si rende necessario ed opportuno provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno che possa rappresentare (oppure: assistere) (8) il predetto sig. ... nel compimento degli atti di seguito elencati.

Tutto ciò premesso, l'istante, come sopra rapp.to, difeso ed elett.te dom.to

CHIEDE

che la S.V. voglia nominare, ai sensi degli artt. 405 e ss. c.c., quale amministratore di sostegno (a tempo determinato o indeterminato) del sig. ..., il sig. ..., nato a ..., il ..., residente in ..., alla via ... n. ..., codice fiscale ..., telefono n. ..., affinché possa rappresentarlo (oppure: assisterlo) nel compi-

mento dei seguenti atti di ordinaria amministrazione, senza necessità di ulteriore autorizzazione:

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...

[a titolo puramente indicativo ed esemplificativo:

- 1) riscossione della pensione (*ad esempio*: mensile dell'importo di euro ..., di anzianità, di reversibilità, di invalidità), con potere di rilasciare quietanza e, qualora richiesta, la dispensa da ogni responsabilità per l'ufficio pagatore;
- 2) utilizzo dell'intera predetta pensione per le esigenze ordinarie del beneficiario sig. e per l'ordinaria amministrazione dei suoi beni (*oppure*: utilizzo mensile di parte della predetta pensione e precisamente l'importo di euro ... per le esigenze ordinarie del beneficiario sig. ... e per l'ordinaria amministrazione dei suoi beni, nonché deposito della somma rimanente presso ...);
- 3) presentazione di istanze presso uffici della Pubblica Amministrazione per la richiesta di assistenza, anche sanitaria, di sussidi;
- 4) presentazione della dichiarazione dei redditi e sottoscrizione di atti di natura fiscale;
- 5) ... (9)].

Si riportano altresì (10) il nominativo ed il domicilio del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del sig. ... per il quale si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno:

CONIUGE: (cognome) (nome), domiciliato in ..., via ... n. ...;

FIGLIO/A: (cognome) (nome), domiciliato in ..., via ... n. ...;

PADRE: (cognome) (nome), domiciliato in ..., via ... n. ...;

MADRE: (cognome) (nome), domiciliato in ..., via ... n. ...;

FRATELLO/SORELLA: (cognome) (nome), domiciliato in ..., via ... n. ...;

CONVIVENTE: (cognome) (nome), domiciliato in ..., via ... n. ...

Si esibiscono e depositano i seguenti documenti:

- 1) certificazione medica in data ...;
- 2) ... (eventuali altri documenti allegati).

Si dichiara che il procedimento non è soggetto a registrazione ed è esente da contributo unificato ex art. 46bis disp. att. c.c. (11).

Data e luogo

Avv.

(1) La L. 9-1-2004, n. 6 ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo istituto di protezione degli incapaci denominato «**amministrazione di sostegno**», istituto posto **a tutela delle persone che si trovino nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi e che non versino nelle condizioni previste dalla legge per pronunciare l'interdizione (art. 414 c.c.) o l'inabilitazione (art. 415 c.c.)**.

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedano l'assistenza dell'amministratore ed, in ogni caso, per gli atti necessari alle esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 c.c.).

La finalità e la *ratio* della legge è quella di **riportare al centro delle relazioni sociali e dei rapporti giuridici il soggetto destinatario della misura, preservandone la capacità di agire** e considerando legittime le limitazioni di tale capacità che risultino inevitabili. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 9-12-2005, n. 440) che, nel rigettare le questioni di legittimità costituzionale delle norme in esame, ne ha fornito un'autorevole lettura interpretativa. La Corte ha, quindi, sostenuto che spetta al giudice l'individuazione dell'istituto che garantisce all'incapace la tutela più adeguata alla sua situazione e, nel caso in cui si opti per l'amministrazione di sostegno, **i poteri dell'amministratore devono essere strettamente modulati sul caso concreto**. «Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione e dell'interdizione, che attribuiscono uno *status* di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di ordinaria amministrazione». Ne consegue che l'amministrazione di sostegno sarebbe applicabile solo ad **ipotesi di infermità psichica meno gravi di quelle che giustificano il ricorso all'inabilitazione ed all'interdizione**; accogliendo questa tesi, i poteri dell'amministratore di sostegno non possono mai coincidere «integralmente» con quelli del tutore e del curatore, basando questa interpretazione sulla finalità del nuovo istituto che, a detta della Corte, è quella di «**tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana**».

L'art. 404 c.c. (nel testo introdotto dalla legge citata), infatti, stabilisce che la persona che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza od il domicilio.

In pratica, il giudice tutelare, venuto a conoscenza del fatto che una persona si trova in difficoltà e compiuti i necessari accertamenti, può nominare qualcuno, scelto tra i soggetti indicati dall'art. 408 c.c., amministratore di sostegno. Nell'atto di nomina, che avviene con decreto motivato ed immediatamente esecutivo ex art. 405 c.c., il giudice deve indicare:

- quali atti l'incapace può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- quali atti l'amministratore può compiere in nome e per conto dell'incapace.

Quest'ultimo conserva la possibilità di compiere liberamente tutti gli atti diversi da quelli rientranti in queste due categorie.

Gli atti compiuti, dall'incapace o dall'amministratore, in violazione delle prescrizioni del giudice tutelare sono annullabili.

Che il decreto sia immediatamente efficace vuol dire che non devono decorrere i termini previsti dall'art. 741, co. 1, c.p.c. (termine di dieci giorni per proporre reclamo contro i provvedimenti emessi in camera di consiglio; il *dies a quo* è la comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o la notificazione se è dato in confronto di più parti. Naturalmente, l'immediata esecuzione non si riferisce all'assunzione dell'ufficio da parte dell'amministratore di sostegno, che avviene solo dopo la prestazione del giuramento (artt. 411 e 349 c.c.).

Nel ricorso va indicato il tribunale nel cui circondario è compreso il luogo di residenza o di domicilio della persona per la quale si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno.

Qualora il Comune di residenza o di domicilio fosse compreso nella circoscrizione di una sezione distaccata di tribunale, il ricorso andrebbe presentato presso la sezione distaccata (es.: al giudice tutelare del tribunale di ... sezione distaccata di ...).

La **competenza territoriale** per la nomina viene determinata avendo riguardo dapprima alla residenza e poi al domicilio del soggetto interessato dal provvedimento. Invero, ciò non travolge il principio generale del *forum domicilii*, a mente del quale occorre aver riguardo prima al domicilio e solo successivamente alla residenza. Anche l'interdizione, infatti, è dichiarata dal tribunale ove ha la residenza la persona da interdire, ai sensi dell'art. 712, co. 1, c.p.c., laddove solo l'autorizzazione a compiere gli atti, secondo il principio del *forum domicilii*, è rilasciata dal giudice del luogo del domicilio dell'incapace.

Infine, il **decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno**, il **decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento** debbono essere **immediatamente annotati** a cura nel cancelliere **nell'apposito registro**, che è tenuto presso ogni ufficio del giudice tutelare (art. 47 disp. att. c.c.) e che svolge un ruolo di **pubblicità notizia**. La medesima funzione di pubblicità è svolta dall'annotazione in margine dell'atto di nascita del beneficiario, che deve avere il decreto di apertura e di chiusura dell'amministrazione di sostegno.

(2) Ai sensi dell'art. 406 c.c., il ricorso per l'istituzione dell'amministratore di sostegno può essere proposto anche direttamente dallo stesso soggetto beneficiario: possono chiedere l'amministratore di sostegno tutte le persone che hanno una menomazione fisica e psichica: insufficienza mentale, cerebrolesione, autismo, sindrome di Down, soggetti in difficoltà orfani dei genitori, persone anziane. Il ricorso, inoltre, può essere presentato dai soggetti indicati dall'art. 417 c.c.: coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo; i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre il ricorso al giudice tutelare o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Il soggetto che presenta il ricorso è tenuto ad indicare il rapporto intercorrente tra sé e la persona per la quale richiede la nomina dell'amministratore di sostegno.

(3) Come è notoriamente avvenuto con riferimento al processo di interdizione o di inabilitazione, la dottrina e la giurisprudenza sono divise in ordine all'individuazione della **natura del procedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno**.

Secondo una prima tesi, tale procedimento rientra a pieno titolo nell'ambito della **giurisdizione volontaria**, in quanto esso è **principalmente finalizzato alla mera gestione degli interessi della persona che si intende sottoporre alla misura di protezione**. Detta tesi tende, conseguentemente, ad escludere la necessità della difesa tecnica per la valida proposizione del ricorso introduttivo, sostenendo che al giudizio possono accedere personalmente i soggetti interessati. Secondo una **differente tesi**, detto procedimento avrebbe **natura contenziosa in quanto idoneo a concludersi con un provvedimento che incide sullo status della persona sottoposta alla misura di protezione, con effetto ablativo, sia pur parziale, della capacità di agire di quest'ultimo**. Diretta conseguenza di detta tesi è la **necessità del patrocinio di un difensore**, salvo per quanto riguarda i procedimenti di mera gestione (ad esempio, con riferimento alle istanze di modifica dell'oggetto dell'incarico conferito all'amministratore, alle istanze proposte dall'amministratore ai sensi dell'art. 375 c.c., ovvero alle istanze volte all'esonero o rimozione dell'amministratore etc.).

(4) Vedi nota (1) *sub* formula n. 2.

(5) È necessario indicare se si tratta di impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente.

(6) È necessario indicare il tipo di infermità o menomazione fisica o psichica.

(7) È necessario precisare, qualora possibile, la ragione e le connesse concrete difficoltà per cui il tipo di infermità o menomazione fisica o psichica impedisce al soggetto per il quale si

chiede la nomina dell'amministratore di sostegno, la possibilità di provvedere ai propri interessi.

(8) In relazione al tipo di infermità o menomazione, si può chiedere che l'amministratore di sostegno abbia il potere di rappresentare il beneficiario (firmando in suo nome e per suo conto), oppure di assisterlo (firmando unitamente al beneficiario i relativi atti). Si può anche richiedere che per alcuni atti l'amministratore di sostegno rappresenti il beneficiario e che per altri lo assista.

(9) È opportuno procedere ad una elencazione quanto più possibile dettagliata ed analitica. Vanno indicati gli atti che occorre compiere in via continuativa e periodica per l'ordinaria amministrazione: **l'amministratore di sostegno potrà compiere, senza bisogno di separata autorizzazione, soltanto gli atti espressamente e tassativamente indicati nel decreto di nomina.**

(10) Questi dati vanno indicati solo qualora siano conosciuti dal soggetto che presenta il ricorso. La legge richiede solo l'indicazione del nominativo e del domicilio, ma è opportuno indicare altri utili elementi (es.: numero di telefono).

(11) Il procedimento è di rapida definizione, in quanto il giudice tutelare deve decidere entro sessanta giorni. Tutti gli atti sono esenti da registrazione e da contributo unificato ai sensi dell'art. 46bis disp. att. c.c. introdotto dall'art. 13, L. 6/2004.

Giurisprudenza correlata

- Nel caso di contrasti tra le decisioni del giudice chiamato a disporre l'amministrazione di sostegno e quello chiamato a disporre l'interdizione, l'ordinamento prevede adeguate misure di tutela consistenti sia nell'appello avverso l'una o l'altra di tali decisioni, sia nell'obbligo del giudice tutelare che neghi l'amministrazione di sostegno di trasmettere gli atti al p.m. affinché promuova, se del caso, l'interdizione. Ne consegue che non è fondata la q.l.c. degli artt. 413 e 418 c.c., nella parte in cui non prevederebbe — secondo la tesi del remittente — uno strumento di risoluzione del contrasto tra giudice tutelare e tribunale dell'interdizione (Corte cost., 9-12-2005, n. 440).
- Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore; necessitando, per contro, della difesa tecnica ogniqualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio (Cass. sez. I, 10-10/29-11-2006, n. 25366).
- Nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per nominare l'amministratore di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, a mente dell'art. 405 comma 5 n. 3 e 4 c.c., in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole (Cass. sez. I, 22-4-2009, n. 9628).
- Non è fondata la q.l.c. dell'art. 34 d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 200, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 32 cost., nella parte in cui stabilisce che il capo di ufficio consolare di prima

categoria esercita nei confronti dei cittadini minorenni, interdetti, emancipati e inabilitati residenti nella circoscrizione le funzioni ed i poteri, in materia di tutela, di curatela, di assistenza pubblica e privata nonché di affiliazione, che le leggi dello stato attribuiscono al giudice tutelare, ma non prevede che egli possa «servirsi dello strumento di nomina di un amministratore di sostegno». Premesso che la l. n. 6 del 2004, introducendo nel corpo del codice civile l'istituto dell'amministrazione di sostegno, ha delineato un complesso normativo inscindibile volto a garantire all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e a limitare nella minore misura possibile la sua capacità, la disposizione censurata, riconducendo al potere giurisdizionale del console, con clausola di chiusura, anche le funzioni ed i poteri in materia di assistenza pubblica e privata, consente agevolmente, in virtù di un'interpretazione evolutiva, di comprendere fra le funzioni attribuite quelle relative ad un istituto più idoneo e flessibile quale l'amministrazione di sostegno; nè è configurabile un conflitto di competenza fra il giudice tutelare in Italia e il console, tenuto conto che la competenza a nominare l'amministratore di sostegno è pacificamente riconosciuta al giudice tutelare del luogo in cui l'interessato ha la residenza, potendo tale eventualità presentarsi come un mero inconveniente di fatto, risolvibile con l'ordinario procedimento per conflitto di competenza, ma non come un ostacolo giuridicamente rilevante all'interpretazione costituzionalmente orientata (sent. n. 440 del 2005) (Corte cost. 18-2-2010, n. 51).

- Chi è affetto da disturbi mentali ha la facoltà di ottenere l'amministrazione di sostegno al posto della più pesante misura dell'interdizione, nel rispetto dei principi introdotti dalla l. n. 6/2004 diretta a limitare il meno possibile la capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente. Peraltro, non costituisce condizione necessaria per l'applicazione della misura dell'amministrazione di sostegno la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quanto meno accettato, il sostegno ed abbia indicato la persona da nominare (Cass. sez. I, 1-3-2010, n. 4866).

- Nel procedimento relativo alla nomina dell'amministratore di sostegno, ed in analogia a quanto avviene nel giudizio d'interdizione, la morte dell'amministrando determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno la necessità della pronuncia; ne deriva che la sopravvenienza di tale evento, mentre è pendente il giudizio per cassazione, e la morte sia attestata, mediante produzione del relativo certificato, comporta la declaratoria d'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse (Cass. sez. I, 10-6-2011, n. 12737).

- L'amministrazione di sostegno, introdotta nell'ordinamento dalla l. 9 gennaio 2004 n. 6, art. 3 ha la finalità di offrire a chi si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 417 c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità e alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie (Cass. sez. I, 26-10-2011, n. 22332).

Divorzio a seguito di separazione giudiziale
(artt. 3 e 4, L. 1-12-1970, n. 898)

TRIBUNALE DI

RICORSO PER LO SCIoglimento DEL MATRIMONIO CIVILE
(*oppure*: PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI
DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO) (1)

Ill.mo sig. Presidente,

La sig.ra, nata a ... il ..., residente in ... alla via ... n., codice fiscale ..., elettivamente domiciliata in ... alla via ... n. presso lo studio dell'avv. ..., codice fiscale ..., che la rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto il quale, inoltre, indica quale proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato all'ordine degli avvocati di ... ai sensi dell'art. 25, L. 12 novembre 2011, n. 183 il seguente ... @ ... (2)

PREMESSO

- 1) che in data la sig.ra ... ha contratto matrimonio civile (*oppure*: concordatario) con il sig., nato a ... il ... e domiciliato attualmente in ... alla via ... n.; il relativo atto veniva iscritto (*oppure*: trascritto) presso l'Ufficio dello stato civile di ... al n., parte ...;
- 2) che dall'unione matrimoniale è nata in ... una figlia: ... il giorno ... (3);
- 3) che l'unione matrimoniale purtroppo non si è rivelata felice ed essi coniugi, il giorno ..., comparivano innanzi al Presidente del Tribunale di ..., nel giudizio promosso dalla sig.ra ..., avente ad oggetto la loro separazione personale giudiziale;
- 5) che il Tribunale di ..., con sentenza n. ... del ..., depositata in cancelleria il ... e passata in giudicato il ..., pronunciava la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità al sig. ..., ai sensi dell'art. 151, co. 2, c.c.;
- 6) che a far data dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di ... e cioè a far data dal ..., i coniugi hanno sempre vissuto separatamente, non essendo intervenuta alcuna riconciliazione, né essendosi ricostituita tra gli stessi alcuna forma di comunione materiale e spirituale (4);

7) che ricorrono, pertanto, nella fattispecie tutti i requisiti *ex lege* richiesti per dar luogo alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio (*oppure*: per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario) (5).

Tutto ciò premesso, l'istante, come sopra rapp.ta, difesa ed elett.te dom.ta

CHIEDE

che il Presidente del Tribunale, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, voglia fissare l'udienza per la comparizione innanzi a sé dei predetti coniugi (6) per ivi esperire il tentativo di conciliazione ed emettere i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputerà opportuni nell'interesse dei coniugi (e della di loro figlia), nominare il Giudice Istruttore e fissare l'udienza di comparizione e trattazione innanzi a questi, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio (*oppure*: la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario) celebrato in ... il giorno ... tra la sig.ra ... e il sig. ... ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 e successive integrazioni e modificazioni;
- 2) ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di ... di annotare e trascrivere la emananda sentenza;
- 3) disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, determinando i tempi e le modalità della sua presenza presso ciascuno di essi (*oppure*: prendere atto dell'accordo raggiunto in ordine ai tempi ed alle modalità della sua presenza presso ciascuno di essi, nonché alla sua cura, istruzione ed educazione e per l'effetto disporre in senso conforme a questi; *oppure*: affidare la figlia ... alla madre, regolamentando il diritto di visita del padre) (7);
- 4) stabilire a carico del sig. ... l'obbligo di corrispondere alla sig.ra ... un assegno mensile per il concorso al mantenimento della figlia ... pari ad almeno euro ... (*oppure*: prendere atto dell'accordo raggiunto in ordine agli aspetti patrimoniali e per l'effetto disporre in senso conforme a questi);
- 5) prevedere che detto assegno dovrà essere rivalutato annualmente, decorso ... dalla sottoscrizione del presente ricorso, in misura pari alla variazione accertata dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicata sulla G.U.
Oggetto annuale di rivalutazione dovrà essere sia l'assegno base, sia le rivalutazioni già maturate.

L'assegno mensile, così come determinato, dovrà essere corrisposto anticipatamente, ogni mese per dodici mesi l'anno, a mezzo ...;

- 6) assegnare alla sig.ra ..., in quanto rispondente all'interesse della prole, la già casa coniugale sita in ... alla via ... n. ...;
- 7) determinare, con decorrenza dalla domanda, in misura non inferiore ad euro ..., l'assegno divorzile a carico del sig. ..., quale contributo al mantenimento della sig.ra ...;
- 8) prevedere che detto assegno dovrà essere rivalutato annualmente, decorso ... dalla sottoscrizione del presente ricorso, in misura pari alla variazione accertata dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicata sulla G.U.
Oggetto annuale di rivalutazione dovrà essere sia l'assegno base sia le rivalutazioni già maturate.
L'assegno mensile, così come determinato, dovrà essere corrisposto anticipatamente, ogni mese per dodici mesi l'anno, a mezzo ...;
- 9) condannare il convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, come da D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (8).

In via istruttoria, si chiede che l'On.le Tribunale voglia ordinare al sig. ... di depositare la propria documentazione fiscale relativa all'ultimo triennio ed ogni altro documento attestante la sua capacità patrimoniale, riservandosi la ricorrente, sin da questo momento, di richiedere a mezzo dei competenti Organi di Polizia Tributaria, ogni opportuna indagine in ordine ai redditi, al patrimonio ed al tenore di vita del convenuto.

(Eventualmente) Chiede, altresì, sin d'ora di essere ammessa a provare per testi le seguenti circostanze:

- 1) «vero è che»;
- 2) «vero è che»

indicando a testi i sigg.ri:

- ..., residente in ... alla via ... n. ...;
- ..., residente in ... alla via ... n. ...

Si allegano e depositano i seguenti documenti:

- 1) estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio;
- 2) certificato di stato di famiglia;
- 3) certificato di residenza di ...;
- 4) verbale di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data ...;
- 5) sentenza del ... n. ... emessa dal Tribunale di ..., passata in giudicato il ...;
- 6) dichiarazioni dei redditi della sig.ra ... relative agli anni ... (9).

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, lett. b), D.P.R. 115/2002 il contributo unificato è pari ad euro 85 (10).

Luogo e data

Avv.

(1) In base all'art. 149 c.c., il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi (cui è equiparata la dichiarazione di morte presunta) e negli altri casi previsti dalla legge.

In particolare, **il matrimonio si scioglie in seguito all'annullamento** dello stesso ai sensi degli artt. 117 e ss. c.c., **fatti salvi gli effetti del matrimonio putativo**, nonché in caso di **annullamento del matrimonio concordatario ad opera dei tribunali ecclesiastici** nelle ipotesi previste dal diritto canonico (la sentenza del tribunale ecclesiastico, però, per determinare l'annullamento del matrimonio anche agli effetti civili, deve essere resa esecutiva nello Stato italiano attraverso l'apposito procedimento di delibazione avanti alla Corte d'Appello).

Il matrimonio, inoltre, si scioglie **a seguito di divorzio**, istituito introdotto dalla L. 898/1970. Va avvertito che, pur essendo ormai di uso comune, il termine «divorzio» non è mai utilizzato dalla legge citata, la quale parla di «**scioglimento del matrimonio**» oppure, **se si tratta di matrimonio concordatario**, di «**cessazione degli effetti civili del matrimonio**»; gli effetti del matrimonio religioso, infatti, per la Chiesa non possono venire mai meno in quanto il vincolo matrimoniale è indissolubile.

Il giudice può pronunciare il divorzio quando accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita in virtù dell'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge.

Per quanto concerne il procedimento, l'art. 4, L. 898/1970 è stato sostituito dall'art. 2, co. 3bis, D.L. 14-3-2005, n. 35, convertito con modifiche, nella L. 14-5-2005, n. 80. Tale sostituzione decorre dal 1° marzo 2006, e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

La forma della domanda rimane quella del **ricorso**, che deve essere **comunicato dal cancelliere all'ufficiale dello stato civile del luogo ove fu trascritto il matrimonio**, per l'annotazione in calce all'atto di matrimonio stesso.

La domanda si propone al **tribunale del luogo dell'ultima residenza comune** dei coniugi ovvero, **in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio**. All'uopo, però, si segnala la sentenza della Corte Costituzionale (sent. 169/2008) la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4, co. 1, L. 1° dicembre 1970, n. 898, nel testo sostituito dall'art. 2, co. 3bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nella parte che individua come competente per i procedimenti contenziosi il giudice «del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza». Tale previsione è manifestamente irragionevole ove si consideri che negli indicati procedimenti, nella maggioranza delle ipotesi, la residenza comune è cessata, quanto meno dal momento in cui i coniugi, in occasione della domanda di separazione - giudiziale o consensuale - sono stati autorizzati a vivere separatamente, sicché non è ravvisabile alcun collegamento fra i coniugi e il tribunale individuato dalla norma.

Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al **tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente** e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.

La riforma ha introdotto termini più rigorosi per accelerare il procedimento: in particolare, **il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso** in cancelleria, **fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé**, che deve essere tenuta **entro novanta giorni da suddetto deposito**, il termine per la notificazione del

ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti.

In caso di fallimento del tentativo di conciliazione e di rimessione delle parti davanti al giudice istruttore, il **presidente del tribunale**:

- 1) **assegna un termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memorie integrative** aventi il contenuto di cui all'art. 163, co. 3, nn. 2), 3), 4), 5) e 6), c.p.c.;
 - 2) **assegna altro termine al convenuto per la costituzione in giudizio** ai sensi degli artt. 166 e 167, co. 1 e 2, c.p.c. **nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio**;
 - 3) **avverte il convenuto che la costituzione oltre il termine assegnatogli implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167, co. 1 e 2, c.p.c.** e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
- (2) Vedi nota (1) *sub* formula n. 2.
- (3) **L'indicazione dell'eventuale prole** (legittima, legittimata o adottata da entrambi i genitori) **è obbligatoria** per effetto dell'art. 4, co. 4, L. 898/1970.
- (4) **Per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno tre anni** a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, «anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale». Il decorso del termine triennale deve essere integralmente compiuto al momento in cui viene depositato il ricorso; il deposito del ricorso segna il momento della proposizione della domanda. Quanto, poi, al venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi espressamente prevista dall'art. 1, L. 898/1970 deve precisarsi che la valutazione circa la concreta impossibilità di mantenere o ricostituire il consorzio familiare per effetto della definitiva rottura dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi non risponde a criteri rigidi ed astratti, ma deve essere effettuata dal giudice del merito, caso per caso, avendo riguardo a tutti gli elementi che consentono la ricostruzione di un quadro sufficientemente completo dei rapporti tra i coniugi. Tale indagine, attinente ai fatti dedotti in giudizio, è insuscettibile di sindacato in cassazione, salvo il caso in cui sussista un'illogicità o una carenza della motivazione.
- (5) **La domanda deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa è fondata.**

Non si richiedono, dunque, espressamente gli altri elementi indicati nella precedente formulazione della norma, ma è evidente che non si potrà prescindere, quanto meno, dall'evidenziare le generalità delle parti e la loro residenza o domicilio, l'oggetto della domanda, il nome e cognome del procuratore e la procura, per l'ineludibile esigenza di rappresentare, fin dall'inizio, i dati essenziali di ogni fattispecie giudiziale.

Il contenuto tipico dell'atto introduttivo del giudizio potrà, invece, essere specificato in un secondo momento, con il deposito, prima dell'udienza innanzi al giudice istruttore, di una memoria integrativa che abbia il contenuto di cui all'art. 163, co. 3, nn. 2), 3), 4), 5) e 6) c.p.c. Il legislatore ha preferito in tal modo assegnare al ricorso il valore di un semplice avvio procedimentale, limitato all'apertura della fase presidenziale in funzione della comparizione dei coniugi e dell'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, concentrando la fase contenziosa vera e propria negli adempimenti successivi, sì da favorire, altresì, una soluzione conciliativa.

(6) Prima della riforma operata con la L. 80/2005, i coniugi comparivano personalmente innanzi al Presidente, per essere sentiti prima separatamente e poi congiuntamente; la novella oltre a confermare la previsione, già risultante dal vecchio testo della norma, relativa alla comparizione personale delle parti, impone come obbligatoria, come nel procedimento di separazione, l'assistenza del difensore. Se il ricorrente non si presenta o vi rinuncia, la domanda non ha effetto.

La prescrizione normativa, se non pone questioni di sorta relativamente all'attore, necessariamente costituito in giudizio al momento della presentazione del ricorso, è apparsa più problematica con riguardo alla persona del convenuto, che non ha l'onere di costituirsi per partecipare alla fase presidenziale del giudizio.

Altresì, prima della riforma, se il convenuto non si presentava, il Presidente emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti e nominava il giudice istruttore per il prosieguo; con la nuova legge, **se il convenuto non si presenta, il Presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando la rinotifica del ricorso e del decreto.**

All'udienza di comparizione, come nella separazione, il Presidente tenta la conciliazione e, se riesce, si redige processo verbale. Se la conciliazione non ha esito positivo, il Presidente provvede ad emettere i provvedimenti temporanei ed urgenti, sentite le parti, i difensori e, se opportuno, i figli, anche se minori.

(7) **La L. 8-2-2006, n. 54** (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e **affidamento condiviso** dei figli) ha modificato l'art. 155 c.c. ed introdotto *ex novo* gli artt. 155bis-155sexies. Tale legge si fonda sull'affermazione del principio della bigenitorialità, inteso quale elemento essenziale per la corretta formazione dei figli, in base al quale, in sostanza, un bambino ha sempre e comunque diritto a due genitori, anche nel caso in cui questi siano separati o divorziati.

A seguito dell'entrata in vigore delle nuove norme, **il figlio deve essere affidato di regola ad entrambi i genitori**; il giudice può disporre l'affidamento ad un solo genitore solo motivatamente e unicamente qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Quest'ultimo ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con tutti e due i genitori, di ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione, nonché di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti dei genitori.

La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per i figli (relative all'istruzione, all'educazione e alla salute) devono essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli; in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.

Sulle questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può decidere che i genitori esercitino la potestà separatamente.

Ai sensi dell'art. 4 del provvedimento in esame le nuove disposizioni si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

Pertanto, le disposizioni relative all'affidamento condiviso si applicano anche al divorzio, ove era già previsto l'affidamento congiunto (art. 6, L. 898/1970).

(8) Vedi nota (3) *sub* formula n. 13.

(9) Ai sensi dell'art. 4, co. 6, L. 898/1970, al ricorso devono essere obbligatoriamente allegati «e ultime dichiarazioni dei redditi» presentate. Si ritiene, generalmente, che per tali si intendano quelle degli ultimi tre anni.

(10) Vedi nota (5) *sub* formula n. 40. L'art. 13, lett. b), D.P.R. 115/2002 prevede che i «processi contenziosi» di cui all'art. 4, L. 1° dicembre 1970, n. 898 (divorzio) sia dovuto un contributo unificato pari ad euro 85, mentre i procedimenti di cui all'art. 4, co. 16 (domanda congiunta) della legge sul divorzio scontano un contributo unificato pari ad euro 37. Invero si segnala che ai sensi dell'art. 19, L. 6 marzo 1987, n. 74 (che risulta ancora in vigore) «Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6, L. 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa». All'uopo si segnala che la Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 1992, n. 176 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo, in relazione agli artt. 4, D.P.R. 26

ottobre 1972, n. 635 e 1, Tariffa allegata, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione. Inoltre, sempre la Corte costituzionale, con sentenza 10 maggio 1999, n. 154, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi. L'art. 10, co. 1, D.P.R. 115/2002 prevede che «non è soggetto a contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura [...]».

Giurisprudenza correlata

- Ai fini della pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio spetta al giudice accertare, indipendentemente da una eccezione di parte, l'esistenza giuridica del decreto di omologazione della separazione consensuale, costituente il presupposto della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Pertanto, la contestazione sollevata dal convenuto in comparsa conclusionale, di inesistenza giuridica del decreto di omologazione (nella specie perché apparentemente emesso da un collegio formato da sole due persone), non costituisce una eccezione in senso proprio tardivamente proposta, ma una semplice sollecitazione, rivolta dalla parte al giudice, ad eseguire un controllo degli atti rientrante nei suoi compiti istituzionali (Cass. sez. I, 9-6-1990, n. 5643).
- Il patto con il quale i coniugi, per la eventualità di una futura pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, prevedano in favore dell'uno il diritto personale di godere della casa dell'altro, è affetto da nullità per causa illecita (ancorché sia inserito nei patti della separazione consensuale, limitatamente alla parte in cui disponga a far tempo da detta pronuncia), in quanto incide, direttamente od indirettamente, sui comportamenti difensivi nel processo di divorzio, ed altresì tocca la materia dei rapporti patrimoniali conseguenti al divorzio che è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata alle determinazioni del giudice, a tutela di interessi anche pubblicistici (Cass. sez. I, 11-12-1990, n. 11788).
- Non sono ostative alla pronuncia di divorzio la convivenza dei coniugi nella stessa casa, di proprietà del marito, in camere da letto diverse e la corresponsione da parte di quest'ultimo alla moglie, con continuità, di somme di denaro, dopo la sentenza di separazione, trattandosi di circostanze che non dimostrano il ripristino del *consortium vitae* (Cass. sez. I, 21-3-2000, n. 3323).
- A seguito del divorzio, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza; il solo cambiamento della condizione familiare del genitore tenuto all'assegno, per la formazione di una nuova famiglia, non legittimano, di per sé, una diminuzione del contributo per il mantenimento dei figli nati in precedenza, poiché la costituzione di un nuovo nucleo familiare è espressione di una scelta e non di una necessità e lascia inalterata la consistenza degli obblighi nei confronti della prole (Cass. sez. I, 22-11-2000, n. 15065).
- L'accertamento del diritto all'assegno divorzile (di carattere esclusivamente assistenziale) va effettuato verificando la inadeguatezza dei mezzi (o la impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) del coniuge richiedente, raffrontate ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto, fissate al momento del divorzio. Tale accertamento va compiuto mediante una duplice indagine attinente all'*an* ed al *quantum*, nel senso che il presupposto per la concessione dell'assegno è costituito dalla inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre) a conservare un tenore